SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. **375.**

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, convertito dalla legge 1° aprile 1998, n. 67, è ulteriormente differito al 28 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

98G0433

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. **376.**

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per consentire la corretta gestione finanziaria degli enti locali per il corrente esercizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 dicembre 1998. Sono altresì differiti al 31 dicembre 1998: il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1999 ed il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per il solo anno 1998.

Art. 2.

1. Per l'anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. L'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: *a)* per il 2000 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2001 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2002 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2003 il 24 per cento del valore.».

Art. 5.

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

2. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

98G0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1998.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo;

Vista l'ottava direttiva n. 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 22 luglio 1997;

Sulla proposta dei Ministri: dei trasporti e della navigazione; dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con delega per il turismo; della pubblica istruzione nonché dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due del 28 marzo 1999 alle ore tre (legali) del 31 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con delega per il turismo
BERSANI

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 45

98A9501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 ottobre 1998, n. **377.**

Regolamento recante norme per la fissazione di un limite di età di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) modificato dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ed in particolare l'articolo 99 in virtù del quale la carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite a coloro che ne fanno parte, è retta da un ordinamento speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ed in particolare l'articolo 3, comma 6, con il quale viene stabilito che «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

Ritenuto che la natura del servizio affidato ai funzionari della carriera diplomatica e le oggettive necessità dell'Amministrazione degli affari esteri rendono necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso per la carriera diplomatica;

Sentito il parere del Dipartimento della funzione pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 035/2814 in data 29 settembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Limite superiore di età per la partecipazione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è richiesta una età non superiore a trentacinque anni.

Art. 2.

Elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso di funzionari internazionali

1. Il limite massimo di cui all'articolo 1 del presente decreto è elevato, per coloro che prestano o che hanno prestato servizio continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia. Tale elevazione del limite di età viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio e fino ad un massimo di cinque anni.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto per dei posti per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso tale organizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 111

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

98G0428

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 ottobre 1998.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5%, 15 gennaio 1998/2001.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visti la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero d tesoro, e il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992;

Visti l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 e il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riguardanti l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001;

Visti l'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e il relativo decreto ministeriale di attuazione 31 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 183 del 7 agosto 1998) recante modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Ritenuta l'opportunità di rendere noti i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali, immessi in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 31 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per i buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998 indicato nelle premesse, sono stati rilasciati titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire diciottomiladuecentosessantasettemiliardiduecentocinquemilioni.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 luglio 1998, a quella n. 6, di scadenza 15 gennaio 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001195491» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n 526 e 27 dicembre 1997, n. 453 e D.M. 13 gennaio 1998 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,90 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 gennaio 1998 - Roma, 15 gennaio 1998»; seguono le diciture: «Il Dirigente generale (Vincenzo La Via)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 819100 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001; più in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 gennaio 1998/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1997, n. 453 e D.M. 13 gennaio 1998 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «5%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001195491», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare. Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 5%-15 gennaio 1998/2001».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il direttore: LA VIA

98A9570

DECRETO 26 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata triennale, con godimento 1° settembre 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 77.262 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 12 ottobre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1° settembre 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1° settembre 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui ai decreti ministeriali dell'11 e 24 settembre 1998, citati nelle premesse, recanti l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9503

DECRETO 26 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 77.262 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1998, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta

della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9502

DECRETO 26 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata quinquennale, con godimento 1º ottobre 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con dereti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 77.262 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 ottobre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1º ottobre 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1° ottobre 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9504

DECRETO 26 ottobre 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 77.262 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti buoni verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I suddetti pagamenti verranno effettuati applicando la normativa di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ninisteriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 2 novembre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1998.

Disposizioni in materia di arrotondamenti degli importi iscritti nei conti annuali ed infra-annuali delle società emittenti strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. (Deliberazione n. 11661).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante disposizioni sulla delega al governo per l'introduzione dell'Euro;

Visto l'art. 16, comma 8, lettera *g),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, attuativo della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto l'art. 2428, comma 3, del codice civile, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

Visto il regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio e le modalità e i termini per la sua pubblicazione, emanato con delibera Consob n. 8195, del 30 giugno 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto utile per la leggibilità e la chiarezza dell'informazione contabile delle società con strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani consentire l'arrotondamento degli importi esposti nella nota integrativa del bilancio d'impresa e nel bilancio consolidato;

Ritenuta la necessità di modificare la disciplina dettata con il regolamento approvato con delibera n. 8195, del 30 giugno 1994, per consentire l'utilizzo dell'euro nella redazione della relazione semestrale;

Delibera:

1. Le società emittenti strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani, diverse da quelle tenute alla redazione del bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ovvero ai sensi del decreto 26 maggio 1997, n. 173, possono redigere la nota integrativa del bilancio d'impresa ed il bilancio consolidato in milioni di euro, purché ciò garantisca la significatività, comparabilità e chiarezza del bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2001, l'art. 3, comma 3, del regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio e le modalità e i termini per la sua pubblicazione, emanato con delibera n. 8195, del 30 giugno 1994, è modificato come segue:

«I dati in cifre possono essere espressi in lire milioni o in lire miliardi, ovvero in migliaia o milioni di Euro».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, lo stesso art. 3, comma 3, del regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio e le modalità e i termini per la sua pubblicazione, emanato con delibera n. 8195, del 30 giugno 1994, è modificato come segue:

«I dati in cifre possono essere espressi in migliaia o milioni di euro».

4. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 ottobre 1998

Il presidente: SPAVENTA

98A9482

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 26 ottobre 1998, n. **43.**

Regolamento CEE n. 1586/97. Rese semi di soia coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazioni per uso non alimentare. Campagna 1998/1999.

Al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

Al C.A.P. di Cremona

Alla Cereol Italia - Divisione eridania

Alla Cerestar Italia

Alla Dist. Oleificio Neri

Alla Gisol

Alla Ital Green Oil

Alla Tampieri

Con riferimento al paragrafo 5 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di soia presentati nella campagna 98/99.

Ai fini della loro determinazione sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 1998, con i dati dell'andamento climatico dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea, rilevati con tecnologie avanzate che consentono di reperire i dati colturali mediante satellite e controllo in campo come specificato nei punti seguenti:

1) analisi dei dati alimentari;

2) individuazione delle zone omogenee con poche osservazioni;

3) determinazione dell'intervallo di resa di tolleranza:

a) zone omogenee con numero di osservazioni consistenti (somma e sottrazione della deviazione standard);

b) zone omogenee con numero di osservazioni poco consistenti (somma e sottrazione di due volte della deviazione standard);

4) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food;

5) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di soia pari al 4%.

Si precisa inoltre che nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore dichiarare all'AI.M.A la quantità totale di materia prima ottenuta.

Il direttore generale reggente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZERESCHI

NUOVE RESE SEME DI SOIA OTTENUTE IN BASE AI DATI AGRIT - CAMPAGNA 98/99

Prov.	Zona	Vecchia	Nuova	Sup.	Num.
BS	Collina interna . .	266	283	261	2
VR	Pianura	305	307	9591	78
VI	Collina interna . .	256	266	655	3
VI	Pianura	288	294	481	5
TV	Pianura	296	328	565	4
PD	Collina interna . .	256	295	229	3
PD	Pianura	288	349	15866	110
PN	Pianura	244	276	536	3
LO	Pianura	100	281	145	1

98A9506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1998 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, con il quale è stata conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», ai sensi dell'art. 2 dello statuto dell'Ordine, al sig. Adriano Succio, per rinuncia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978, pag. 9, colonna I, n. 6, dei cavalieri - art. 2 (decreti del 23 dicembre 1977).

98A9490

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

alla memoria del sig. Calogero Costa con la seguente motivazione: «Con generoso slancio non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi nel mare agitato in soccorso della figlioletta che rischiava di annegare. Nel disperato tentativo, veniva però travolto dall'impeto delle onde, immolando la giovane vita al più nobile ideale di amore paterno spinto fino all'estremo sacrificio». — 23 giugno 1996 - Balestrate (Palermo);

alla memoria del sig. Vito Lo Grasso con la seguente motivazione: «Con generoso slancio non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di una bambina che rischiava di annegare. Nel disperato tentativo, veniva però travolto dall'impeto delle onde, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 23 giugno 1996 - Balestrate (Palermo);

alla memoria del sig. Isidoro Gambino con la seguente motivazione: «Con generoso slancio non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di una bambina che rischiava di annegare. Nel disperato tentativo, veniva però travolto dall'impeto delle onde, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 23 giugno 1996 - Balestrate (Palermo);

alla memoria del sig. Carlo D'Alessandro con la seguente motivazione: «Con generoso slancio non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di una bambina che rischiava di annegare. Nel disperato tentativo, veniva però travolto dall'impeto delle onde, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 23 giugno 1996 - Balestrate (Palermo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

al sig. Kristian Pretto con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, senza esitazione si gettava nelle acque di un fiume in soccorso di un sacerdote che vi era caduto accidentalmente, riuscendo a trarlo in salvo a riva. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 23 gennaio 1996 - Vicenza;

al sig. Salvatore Criveto con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed incurante della propria incolumità, insieme ad altro animoso, non esitava a precipitarsi all'interno di una galleria ove un autovettura era avvolta dalle fiamme a causa di un incidente stradale, riuscendo a trarre in salvo due dei malcapitati. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 26 dicembre 1994 - Palermo;

al sig. Salvo Messina con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed incurante della propria incolumità, insieme ad altro animoso, non esitava a precipitarsi all'interno di una galleria ove un autovettura era avvolta dalle fiamme a causa di un incidente stradale, riuscendo a trarre in salvo due dei malcapitati. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 26 dicembre 1994 - Palermo;

alla bambina Rachele Musumeci con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione, usciva da un'autovettura in fiamme e, dopo averne aperte le portiere, riusciva con generoso slancio, a mettere in salvo anche i due piccoli fratelli. Splendido esempio di amore fraterno e non comune ardimento». — 10 febbraio 1997 Roccalumera (Messina).

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al Sgt. np. Fabio Pennacchio con la seguente motivazione: «Con generoso slancio accorreva in aiuto di una donna in procinto di annegare nelle acque del mare e nonostante la forte corrente riusciva, con l'aiuto di due animosi, a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo». — 25 marzo 1997 - Barletta (Bari);

al maresciallo capo della guardia di finanza Alberto Beverari con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva in aiuto dei passeggeri di due auto incidentate, una delle quali alimentata a gas e a rischio di esplosione, riuscendo ad estrarre dalle lamiere una donna gravemente ferita e a portarla in salvo». — 19 gennaio 1997 - Chievo (Varese);

all'ispettore capo della polizia di Stato Francesco Fiacco con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad alcuni colleghi, in aiuto di due persone in procinto di annegare e riusciva, nonostante la forte corrente, a trarre in salvo a riva i malcapitati». — 22 agosto 1996 - Rio Martino (Latina);

al vice sovrintendente della polizia di Stato Achille Provitali con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad alcuni colleghi, in aiuto di due persone in procinto di annegare e riusciva, nonostante la forte corrente, a trarre in salvo a riva i malcapitati». — 22 agosto 1996 - Rio Martino (Latina);

all'assistente della polizia di Stato Claudio Felici con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad alcuni colleghi, in aiuto di due persone in procinto di annegare e riusciva, nonostante la forte corrente, a trarre in salvo a riva i malcapitati». — 22 agosto 1996 - Rio Martino (Latina);

al medico principale della polizia di Stato dott. Orlando Amodeo con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si prodigava, insieme ad altro animoso, in soccorso dei cittadini in difficoltà a causa dello straripamento di un torrente e, nonostante le difficili condizioni metereologiche ed ambientali, con reiterati interventi riusciva a trarre in salvo quattro adulti ed un bambino, in procinto di essere travolti dalla violenza delle acque e dei detriti». — 14 ottobre 1996 - Crotone;

all'agente scelto della polizia di Stato Rocco Acri con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si prodigava, insieme ad altro animoso, in soccorso dei cittadini in difficoltà a causa dello straripamento di un torrente e, nonostante le difficili condizioni metereologiche ed ambientali, con reiterati interventi riusciva a trarre in salvo quattro adulti ed un bambino, in procinto di essere travolti dalla violenza delle acque e dei detriti». — 14 ottobre 1996 - Crotone;

all'assistente della polizia di Stato Marcello Bulgarelli con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque del Po, in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida e riusciva, dopo reiterati sforzi per vincere la corrente, a trarre in salvo il malcapitato». — 23 agosto 1996 - Pontelagoscuro (Ferrara);

all'appuntato della guardia di finanza Francesco Beniamino Messina con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare, in soccorso di tre persone in procinto di annegare e dopo reiterati sforzi riusciva a trarre in salvo i malcapitati». — 10 agosto 1997 - Marina di Ravenna;

al tenente colonnello dell'esercito Roberto Susanna con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio si prodigava in soccorso di due bambini rimasti intrappolati in un'auto in fiamme a causa di un grave incidente stradale e, incurante del gravissimo rischio per la propria incolumità, riusciva ad estrarli dalle lamiere ed a trarli in salvo». — 24 maggio 1997 - Ala (Trento);

al capitano della guardia di finanza Marco Menegazzo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio si tuffava nelle gelide acque di un canale, in soccorso di una bambina scivolata nella laguna e dopo reiterati sforzi riusciva a trarla in salvo». — 21 novembre 1997 - Venezia;

all'appuntato dei carabinieri Antonio D'Amore con la seguente motivazione: «Accorso in aiuto di un giovane precipitato in una scarpata, con l'ausilio di una corda sorretta da un collega raggiungeva il malcapitato e dopo reiterati sforzi riusciva, nonostante il terreno pericolosamente franoso del dirupo, a risalire il pendio e a trarlo in salvo». — 4 febbraio 1997 - Vieste (Foggia);

al maresciallo ordinario di mare della guardia di finanza Gesumino Fanizzi con la seguente motivazione: «Accorso, insieme ad un collega presso un tratto ferroviario, nel vano tentativo di dissuadere un giovane da propositi suicidi, con generoso slancio si poneva per oltre un chilometro all'inseguimento dello sventurato sulle rotaie e riusciva, pochi istanti prima del sopraggiungere di un convoglio ad alta velocità, a raggiungerlo e a sospingerlo verso la scarpata sottostante, evitando per entrambi l'impatto mortale». — 28 agosto 1997 - Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

al vice sovrintendente della polizia di Stato Ferruccio Coronese con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di due giovani in difficoltà nelle acque del mare in burrasca e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarre in salvo i malcapitati». — 18 luglio 1997 - Gallipoli (Lecce);

all'agente scelto della polizia di Stato Giuseppe Rosafio con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo el pericolo, si tuffava in soccorso di due giovani in difficoltà nelle acque del mare in burrasca e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarre in salvo i malcapitati». — 18 luglio 1997 - Gallipoli (Lecce);

al vice brigadiere della guardia di finanza Salvatore Angelo Contini con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto di un uomo che, tentando di spegnere l'incendio divampato nel proprio appartamento, era caduto esanime a terra a causa delle esalazioni tossiche e, incurante della propria incolumità, si addentrava tra le fiamme riuscendo a portar fuori il malcapitato, pochi istanti prima del verificarsi di una violenta esplosione che ne distruggeva l'abitazione». — 13 giugno 1997 - Villa di Chiavenna (Sondrio);

al carabiniere Pasquale Alfiero con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava in un appartamento in fiamme, in soccorso dell'anziana proprietaria ormai esanime e, incurante della propria incolumità, riusciva a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo all'esterno». — 27 agosto 1996 - Roccamena (Palermo);

al finanziere scelto Gaetano Parisi con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva in aiuto di un uomo rimasto intrappolato nell'auto in fiamme e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarlo in salvo». — 14 maggio 1997 - Livorno;

al finanziere Gabriele Fabri con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva in aiuto di un uomo rimasto intrappolato nell'auto in fiamme e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarlo in salvo». — 14 maggio 1997 - Livorno;

al maresciallo ordinario dei carabinieri Salvatore Di Cristofaro con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque del Tevere, in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida e dopo reiterati sforzi riusciva, con l'aiuto di altro militare, a trarla in salvo a riva». — 24 aprile 1996 - Roma;

al carabiniere Massimo Comito Viola con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque del Tevere, in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida e dopo reiterati sforzi riusciva, con l'aiuto di un superiore a trarla in salvo a riva». — 24 aprile 1996 - Roma;

al finanziere di mare Orazio Roberto Canale con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava in un albergo in fiamme, in aiuto di due persone rimaste intrappolate nei locali e riusciva, nonostante il denso e acre fumo, a raggiungere i malcapitati ed a trarli in salvo all'esterno». — 25 febbraio 1995 - Reggio Calabria;

al vice sovrintendente della polizia di Stato Stefano Secondo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto del conducente di un'autovettura precipitata in un canale e dopo reiterati sforzi, riusciva a trarre in salvo il malcapitato». — 2 marzo 1997 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

al sovrintendente della polizia di Stato Giovanni Battista Corti con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto degli occupanti di un'autovettura in fiamme a causa di un grave incidente stradale e, incurante della propria incolumità, riusciva ad estrarre i malcapitati dalle lamiere e a condurli in luogo protetto». — 25 settembre 1996 - Masone (Genova);

all'ispettore superiore della polizia di Stato Achille Baccani con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva in soccorso di alcuni bagnanti in procinto di annegare nelle acque del mare e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad altri animosi, a trarre in salvo i malcapitati». — 20 luglio 1996 - Calatabiano (Catania).

98E9488

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria dell'agente della polizia di Stato Silvano Franzoso con la seguente motivazione: «Accorso sul luogo di un grave incidente stradale, mentre si adoperava a segnalare ai veicoli in transito l'obbligo di rallentare la marcia, per consentire il recupero del mezzo incidentato che ostruiva la carreggiata, veniva travolto da un'auto di grossa cilindrata che sopraggiungeva ad alta velocità. Nobile esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo, spinti sino all'estremo sacrificio». — 8 ottobre 1997 - Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate:

al comune di Trani con la seguente motivazione: «Durante l'ultimo conflitto mondiale, a seguito di un bombardamento aereo che aveva provocato numerose vittime e danni, la popolazione interveniva prontamente in soccorso dei superstiti e si adoperava poi, con impavido spirito di sacrificio e pochi mezzi a disposizione, nella instancabile opera di sgombero delle macerie e di ricostruzione. Splendido esempio di umana solidarietà ed alto spirito di abnegazione». — 27 aprile 1943 - Trani (Bari);

alla memoria del sig. Umberto Perrone con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava ad attraversare la carreggiata per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale, ma veniva a sua volta travolto da un'auto in corsa, immolando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà». — 21 febbraio 1992 - Brindisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1998 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al vice brigadiere della Guardia di finanza Silvio Mondinelli con la seguente motivazione: «Nel corso di una spedizione alpinistica sulle Ande Centrali, si prodigava instancabilmente nalla ricerca di un compagno di cordata che risultava disperso e, nonostante le difficili condizioni ambientali riusciva, insieme ad altri animosi, a raggiungere il malcapitato e a portarlo in salvo fino al campo base». — 14 gennaio 1997 - Aconcagua - Andre Centrali - Argentina.

98A9487

166º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98 e n. 222/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10936** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «RADOM» (TIPO MOSIN) MOD. CADET

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 630

Lunghezza dell'arma: MM 1125

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: POLONIA

Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA

Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»

Classe: **C 5**

N. **10937** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.433/C/98 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «HIGH-STANDARD» MOD. 103 SUPERMATIC TROPHY

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: MM 203 CON STABILIZZATORE

Lunghezza dell'arma: MM 343 CON STABILIZZATORE

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: SUDAFRICA

Presentatore: MINUTOLO RUGGERO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe: **C 1**

N. **10938** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.433/C/98 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HIGH-STANDARD» MOD. 103 SUPERMATIC TOURNAMENT
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: SUDAFRICA
Presentatore: MINUTOLO RUGGERO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 1**

N. **10939** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120,65
Lunghezza dell'arma: MM 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe: **C 9**

N. **10940** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe: **C 9**

N. **10941** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe: **C 9**

N. **10942** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-90 WINCHESTER (POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe: **C 5**

N. **10943** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-90 WINCHESTER (POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812
Lunghezza dell'arma: MM 1245
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe: **C 5**

N. **10944** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-120 SHARPS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe: **C 5**

N. **10945** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-120 SHARPS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812
Lunghezza dell'arma: MM 1245
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe: **C 5**

N. **10946** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CHAMOIS
Calibro: MM 6-284 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 CON FRENO DI BOCCA MM 686
Lunghezza dell'arma: MM 1169 CON FRENO DI BOCCA MM 1195
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10947** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CHAMOIS
Calibro: MM 7 × 66 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 CON FRENO DI BOCCA MM 686
Lunghezza dell'arma: MM 1169 CON FRENO DI BOCCA MM 1195
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10948** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. HUNTER 1000
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 635 CON FRENO DI BOCCA MM 675
Lunghezza dell'arma: MM 1220 CON FRENO DI BOCCA MM 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10949** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. HUNTER 1000
Calibro: .416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610 CON FRENO DI BOCCA MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120 CON FRENO DI BOCCA MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10950** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL
Calibro: .257 ROBERTS IMPROVED (ACKLEY)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1129
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10951** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 635 CON FRENO DI BOCCA MM 661
Lunghezza dell'arma: MM 1220 CON FRENO DI BOCCA MM 1246
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10952** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL SAFARI
Calibro: .416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 687
Lunghezza dell'arma: MM 1198 CON FRENO DI BOCCA MM 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: **C 6**

N. **10953** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93 TACTICAL
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA ROTONDA SCANALATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 695
Lunghezza dell'arma: MM 1110 CON FRENO DI BOCCA MM 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10954** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93 TACTICAL
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA ROTONDA SCANALATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 683 CON FRENO DI BOCCA MM 728
Lunghezza dell'arma: MM 1143 CON FRENO DI BOCCA MM 1188
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10955** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SIG» MOD. SIG 98
Calibro: MM 6,5 × 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA DALLA SOCIETÀ SIG/BLASER
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri .270 Winchester; mm 7 × 64; .30-06; mm 9,3 × 62.

N. **10956** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SIG» MOD. SIG 98
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA DALLA SOCIETÀ SIG/BLASER
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 6,5 × 65; .270 Winchester; .30-06; mm 9,3 × 62.

N. **10957** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SIG» MOD. SIG 98
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA DALLA SOCIETÀ SIG/BLASER
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 6,5 × 65; .270 Winchester; mm 7 × 64; .30-06.

N. **10958** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SIG» MOD. SIG 98
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA DALLA SOCIETÀ SIG/BLASER
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 6,5 × 65; .270 Winchester; mm 7 × 64; mm 9,3 × 62.

N. **10959** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SIG» MOD. SIG 98

Calibro: .270 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA DALLA SOCIETÀ SIG/BLASER

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 6,5 × 65; mm 7 × 64; .30-06; mm 9,3 × 62.

N. **10960** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUCK

Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 500

Lunghezza dell'arma: MM 930

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili sovrapposte express nei calibri: mm 8 × 57 JRS; 308 Winchester; .30-06 Springfield; mm 7 × 65 R; mm 7 × 65 R/6 × 62 R Freres.

N. **10961** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUCK

Calibro: MM 8 × 57 JRS

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10962** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUCK

Calibro: MM 9,3 × 74 R/MM 5,6 × R MAGNUM

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili sovrapposte express nei calibri: mm 7 × 65 R; mm 6,5 × 57 R; .308 Winchester; .225 Winchester; .270 Winchester.

N. **10963** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUCK

Calibro: .30-06 SPRINFIELD

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10964** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE-BUCK

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10965** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 920
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .22 Winchester Magnum (mm 500); 22 L.R. (mm 500); mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 500); .22 Hornet (mm 500); .357 Magnum (mm 450).

N. **10966** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK
Calibro: .222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .22 Winchester Magnum (mm 500); 22 L.R. (mm 500); mm 5,6 × 50 R Magnum (mm 500); .22 Hornet (mm 500); .357 Magnum (mm 450).

N. **10967** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER
Calibro: 12/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 935
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 8**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne sovrapposte combinate nei seguenti calibri e lunghezze: 12/7 × 65 R (mm 600); 12/5,6 × 50 R Magnum (mm 500); 12/6,5 × 65 R (mm 600); 12/270 Winchester (mm 600); 12/6 × 62 R Freres (mm 600).

N. **10968** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. LKP 96 A
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 500 CON COMPENSATORE MM 545
Lunghezza dell'arma: MM 1140 CON COMPENSATORE MM 1185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 7**

N. **10969** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZBK 110
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 7 × 57 R; mm 8 × 57 JRS; 222 Remington; mm 5,6 × 50 R Magnum.

N. **10970** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10971** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10972** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10973** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10974** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10975** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10976** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10977** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10978** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98 STUTZEN
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10979** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DIANA» MOD. R 357 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 150
Lunghezza dell'arma: MM 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO (CO2)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 10**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **10980** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DINAMIT NOBEL» MOD. RWS C225
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO (CO2)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 10**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **10981** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DINAMIT NOBEL» MOD. RWS C225 TARGET
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE A GAS COMPRESSO (CO2)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 10**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **10982** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 x 50 R Magnum/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10983** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10984** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/6,5 x 65 R RWS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10985** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10986** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10987** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10988** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 ×x 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10989** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/.30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10990** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/.243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10991** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/.270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10992** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

N. **10993** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 6 agosto 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER/SAUER» MOD. B 95 BERGSTUTZEN
Calibro: mm 5,6 × 52 R/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 paia di canne sovrapposte combinate intercambiabili (una ad anima liscia, l'altra rigata) nei seguenti calibri: 12/.222 Remington; 12/6,5 × 65 R; 12/.30 R Blaser; 12/5,6 × 50 R Magnum; 20/7 Remington Magnum.

L'impiego delle sopracitate canne combinate comporta il passaggio dell'arma dalla classe C 5 alla classe C 8.

RETTIFICHE

Al n. 10292 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 550, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 550 CON COMPENSATORE MM 595; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1135, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1135 CON COMPENSATORE MM 1180.

Al n. 8358 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 577, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 627.

Al n. 10917 del Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 68 S (mm 650), leggasi: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 × 68 S (mm 650).

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9533 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM, leggasi: 16/5,6 × 50 R MAGNUM.

Ai numeri 10881 e 10882 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SPRINGFIELD ARMONY», leggasi: Denominazione: «SPRINGFIELD ARMORY».

Ai numeri 10883 e 10884 del Catalogo dove è scritto: Presentatore: TARDIVIELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM», leggasi: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM».

Al numero 10908 del Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 × 68 S (mm 650); .270 Weatherby Magnum (mm 659), leggasi: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 × 68 S (mm 650); .270 Weatherby Magnum (mm 650).

Al n. 10922 del Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .257 Weatherby Magnum (mm 600); .25-06 Remington (mm 600); .222-250 Remington (mm 550), leggasi: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: .257 Weatherby Magnum (mm 600); .25-06 Remington (mm 600); .22-250 Remington (mm 550).

L'errata corrige relativo al n. 9953 del Catalogo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1998 deve intendersi annullata.

98A9484

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Pollena Trocchia e nomina della commissione straordinaria di liquidazione.

Il consiglio comunale di Pollena Trocchia (Napoli) con deliberazione n. 20 del 2 giugno 1998, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1998 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Elisabetta Lignola, della dott.ssa Adriana Orefice e della dott.ssa Franca Maietta per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

98A9507

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, in Dego

Con decreto ministeriale 18 settembre 1998, la casa religiosa dell'Ordine dei Certosini assume la nuova denominazione di «Certosa della Trinità» e contestualmente trasferisce la propria sede da Avigliana (Torino) a Dego (Savona).

98A9485

Assunzione di nuova denominazione da parte della parrocchia di Beata Eustochia, in Messina

Con decreto ministeriale 18 settembre 1998, la parrocchia di Beata Eustochia assume la nuova denominazione di parrocchia Santa Eustochia Smeralda, con sede in Messina, villaggio Annunziata, contrada Citola.

98A9486

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 ottobre 1998

Dollaro USA	1634,31
ECU	1945,81
Marco tedesco	989,29
Franco francese	295,04
Lira sterlina	2742,37
Fiorino olandese	877,25
Franco belga	47,959
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,23
Lira irlandese	2462,09
Dracma greca	5,819
Escudo portoghese	9,646
Dollaro canadese	1054,39
Yen giapponese	14,059
Franco svizzero	1213,75
Scellino austriaco	140,61
Corona norvegese	221,86
Corona svedese	209,59
Marco finlandese	325,26
Dollaro australiano	1018,99

98A9589

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Decreto G. n. 465 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Confezioni: flacone da 500 ml di acqua per preparazioni iniettabili:

flacone 500 ml;

A.I.C. n. 033122019/G (in base 10), 0ZLTR3 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: flacone da 500 ml di acqua per preparazioni iniettabili, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9557

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina»

Decreto G. n. 466 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMPICILLINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: flaconcino da 250 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente, flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente, flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Biopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere snc, codice fiscale 03744951009.

Numeri di A.I.C.:

flaconcino da 250 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente:

033121017/G (in base 10), 0ZLSRT (in base 32);

flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente:

033121029/G (in base 10), 0ZLSS5 (in base 32);

flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente:

033121031/G (in base 10), 0ZLSS7 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del flaconcino di polvere sono effettuati dalla Società Titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere snc; la produzione, il controllo ed il confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla Società I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 1040;

Composizione:

un flaconcino da 250 mg di polvere per soluzione iniettabile contiene: principio attivo: ampicillina sodica 265 mg equivalente a ampicillina 250 mg;

una fiala di solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2,5 ml;

un flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione iniettabile contiene: principio attivo: ampicillina sodica 530 mg equivalente a ampicillina 500 mg;

una fiala di solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2,5 ml;

un flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione iniettabile contiene: principio attivo: ampicillina sodica 1060 mg equivalente a ampicillina 1000 mg;

una fiala di solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'ampicillina e particolarmente: infezioni delle vie respiratorie: faringiti, tonsilliti, sinusiti, bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti, pleuropolmoniti, complicazioni infettive della malattia influenzale; infezioni delle vie urinarie: cistiti acute e croniche, uretriti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti; infezioni intestinali: gastroenteriti, dissenteria bacillare, salmonellosi; infezioni varie: otiti, endocarditi e sepsi da germi sensibili; gonorrea; trattamento antibiotico pre- e post-operatorio; infezioni chirurgiche; infezioni da haemophilus influenzae; infezioni delle vie biliari; colecisti angiocoliti.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino da 250 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente;

classe «A».

Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/1998;

flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente;

classe «A».

Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/1998;

flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente;

classe «A».

Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/1998.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9558

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benfast»

Decreto A.I.C. n. 467 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: BENFAST nella forma e confezione: 10 compresse effervescenti 200 mg.

Titolare A.I.C.: Novel Otc S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tunisia n. 43, codice fiscale 11872410151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società E-Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse effervescenti 200 mg;

A.I.C. n. 033383011 (in base 10), 0ZUSM3 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene sodico diidrato 256 mg (corrispondenti a 200 mg di ibuprofene);

eccipienti: carbonato di potassio, acido citrico anidro, saccarina sodica, sorbitolo, saccarosio monopalmitato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Benfast è indicato nei dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali) e come coadiuvante nel trattamento dei sintomi degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9559

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscodol»

Decreto A.I.C. n. 468 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale BUSCODOL nella forma e confezione: 30 compresse rivestite 10 mg + 500 mg; 6 supposte 10 mg + 800 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore:

per la forma compresse rivestite: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze); sia dalla società Boehringer Ingelheim Pharma KG, nello stabilimento sito in Ingelheim aim Rhein (Germania);

per la forma supposte: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 10 mg + 500 mg;

A.I.C. n. 029454016 (in base 10), 0W2VQ0 (in base 32);

classe: «C»;

6 supposte 10 mg + 800 mg;

A.I.C. n. 029454028 (in base 10), 0W2VQD (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa rivestita contiene:

principi attivi: N-butilbromuro di joscina 10 mg, paracetamolo 500 mg;

eccipienti del nucleo: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, amido di mais, etilcellulosa, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti del rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, poliacrilati, titanio biossido, polietilenglicol 6000, talco, siliconeagente antischiuma (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta contiene:

principi attivi: N-butilbromuro di joscina 10 mg, paracetamolo 800 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazoini terapeutiche: dolori parossistici nelle affezioni del tratto gastrointestinale, dolori a carattere spastico, discinesie del tratto urinario e biliare, dismenorrea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9560

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remebex»

Decreto NFR n. 469 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale REMEBEX, nella forma e confezione: 30 capsule 20 mg; 30 compresse solubili 20 mg (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 031222021 (in base 10), 0XSU85 (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse solubili 20 mg;

A.I.C. n. 031222033 (in base 10), 0XSU8K (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: piroxicam mg 20;

eccipienti: amido di mais, lattosio, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsule di gelatina dura: gelatina, biossido di titanio (E 171), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa solubile contiene:

principio attivo: piroxicam mg 20;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, idrossipropilcellulosa, sodio stearil-fumarato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi, acuti quali il dolore post-operatorio, psot-traumatico e la dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9561

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relazym»

Decreto NFR n. 470 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale RELAZYM, nella forma e confezione: 30 capsule 20 mg; 30 compresse solubili 20 mg (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 029534029 (in base 10), 0W59UF (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse solubili 20 mg;

A.I.C. n. 029534031 (in base 10), 0W59UH (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: piroxicam mg 20;

eccipienti: amido di mais, lattosio, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsule di gelatina dura: gelatina, biossido di titanio (E 171), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa solubile contiene:

principio attivo: piroxicam mg 20;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, idrossipropilcellulosa, sodio stearil-fumarato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi, acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9562

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixotide»

Decreto NCR n. 474 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale FLIXOTIDE, nella forma e confezioni: «125» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 125 µg; «250» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 250 µg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Operations UK Ltd, nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna), sia dalla società Glaxo Wellcome Production, nello stabilimento sito in Evreux (Francia);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2 e San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«125» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 125 µg;

A.I.C. n. 028667234 (in base 10), 0VBVC2 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«250» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 250 µg;

A.I.C. n. 028667259 (in base 10), 0VBVCV (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

un contenitore di sospensione pressurizzata 60 erogazioni da 125 µg contiene:

principio attivo: fluticasone propionato 7,50 mg;

eccipienti: propellente HFA 134a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un contenitore di sospensione pressurizzata 60 erogazioni da 250 µg contiene:

principio attivo: fluticasone propionato 15,00 mg;

eccipienti: propellente HFA 134a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesia effervescente Sanitas».

Estratto decreto n. 395 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio chimico farm. Sanitas S.r.l., con sede in via Tanzi, 39 D, Bari, codice fiscale n. 00329260723:

Specialità medicinale: MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS:

busta g 18, A.I.C. n. 025672015;

flacone g 18, A.I.C. n. 025672027,

è ora trasferita alla società: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l, con sede in via Egadi, 7, Milano, codice fiscale n. 07512780151.

Produzione, controllo e confezionamento: Fine Foods NTM S.p.a., con sede in via Grignano, 45, Brembate (Bergamo).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9541

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Testotop»

Estratto decreto n. 442 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Stada Arzneimittel AG, con sede in Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel (Germania):

Specialità medicinale: TESTOTOP:

«TTS 10» 10 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975011;

«TTS 15» 10 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975023;

«TTS 10» 30 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975035;

«TTS 10» 50 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975047;

«TTS 15» 30 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975050;

«TTS 15» 50 sist. ter. transcutaneo, A.I.C. n. 028975062,

è ora trasferita alla società: Alza Limited, con sede in 19 Berkeley Street - 6TH Floor Rear, W1X 5AE London (UK).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidonest 2%»

Estratto decreto n. 443 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, 81043 Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità medicinale: LIDONEST 2%:

1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 027752017;

1 flacone 50 ml, A.I.C. n. 027752029,

è ora trasferita alla società: Simesa S.p.a., con sede in viale Monte Rosa, 60, 20149 Milano, codice fiscale n. 11991420156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Penicillina Icar»

Estratto decreto n. 447 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate, Milano, codice fiscale 03524320151.

Specialità medicinale: PENICILLINA ICAR:

1 fl + 1 f solv 1000000, A.I.C. n. 003861034,

è ora trasferita alla società: I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni, 10, 06121 Perugia, codice fiscale n. 02179670548.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9539

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alupir»

Estratto decreto n. 451 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale 01192310124.

Specialità medicinale: ALUPIR:

4 capsule 500 mg, n. 021297015;

20 capsule 500 mg, n. 021297027,

è ora trasferita alla società: Pharma Line S.r.l., con sede in via Ostigliese, 30, Barbasso di Roncoferraro (Mantova), codice fiscale n. 01492260201.

Produzione, controllo e confezionamento: le operazioni di miscelazione delle materie prime e di riempimento delle capsule sono ora effettuate dalla società Fulton medicinali S.r.l., con sede in via Edison, 68/70, Settimo Milanese (Milano), mentre le operazioni di confezionamento primario e secondario e il controllo sulle materie prime continueranno ad essere affidate alla società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9538

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixotide»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 524 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: FLIXOTIDE:

1 contenitore sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 125 μg, A.I.C. n. 028667095;

1 contenitore sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 250 μg, A.I.C. n. 028667107.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate: composizione: (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propellente HFA 134a (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere eseguiti anche dalla società titolare dell'A.I.C., negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2 e San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A9537

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «A.G.M. Revisioni di Agostini Paolo e Ginanneschi Mauro S.a.s.», in Grosseto, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1998, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «A.G.M. Revisioni di Agostini Paolo e Ginanneschi Mauro S.a.s.», con sede legale in Grosseto, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

98A9489

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.